

Prot. n. P 1226/4122

OGGETTO: Decreto Ministeriale 9 aprile 1994. Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere. Chiarimenti.

Al fine di chiarire, a seguito di quesiti pervenuti, la portata del punto 2 (Campo di Applicazione) del DM 9 aprile 1994, si precisa quanto segue:

A) Attività di nuova costruzione con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - Parte Prima - del decreto, si applicano:

- a) alle attività da realizzare in edifici di nuova costruzione;
- b) alle attività da realizzare in edifici o locali già esistenti e che allo stato hanno altra destinazione;
- c) alle attività esistenti in caso di ristrutturazione degli edifici che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai;
- d) agli aumenti di volume (ampliamenti) di attività esistenti.

Le disposizioni previste dal Titolo II - Parte Prima - decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) e pertanto vanno applicate in tutti i progetti presentati ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per la preventiva approvazione, a decorrere da tale data.

Per quanto attiene i progetti di attività che, pur riferendosi ai casi sopraindicati, sono stati invece presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco prima della data di entrata in vigore del decreto, gli stessi, qualora non ancora evasi, vanno esaminati in base alla previgente normativa (lettera-circolare n° 27030/4122/1 del 21 ottobre 1974), fermo restando l'obbligo dei necessari adeguamenti alle misure di cui al Titolo II – parte seconda - entro i termini previsti dal punto 21.2.

B) Attività esistenti con ricettività superiore a 25 posti letto

Le disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercivano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente.

Il piano programmato dei lavori di adeguamento, di cui all'ultimo comma del punto 21.2 del decreto, deve consistere in una relazione che evidenzi lo stato di fatto dell'attività alla data di entrata in vigore del decreto e riporti gli adeguamenti necessari, da mettere in atto per rendere l'attività conforme alle misure di sicurezza richieste.

I progetti di adeguamento di attività esistenti, che non comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai, anche se presentati ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (26 aprile 1994) vanno esaminati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo II parte seconda.

Al fine di rendere più immediata la lettura del decreto, si allegano alcune tabelle riassuntive e di confronto relativamente ad alcune specifiche misure.

ALLEGATO

ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON OLTRE 25 POSTI LETTO (D.M. 9/4/1994)

1) Lunghezza dei percorsi di esodo in relazione al numero di piani ed alla tipologia di scala

A) Attività di nuova costruzione

A1 (servite da due o più scale a servizio esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
fino a 2	aperta	- 40 m fino a luogo sicuro
da 3 a 6	protetta (*)	- 30 m fino a scala protetta - 40 m fino a scala esterna
oltre 6	prova di fumo	- 40 m fino a scala a prova di fumo o esterna

* se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con $H_{ant} > 12$ m devono essere dotati di scale a prova di fumo

A2 (servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
fino a 2	aperta	- 15 m fino alla scala (lunghezza corridoi) - 40 m fino a luogo sicuro

B) Attività esistenti servite da scale ad uso esclusivo

B1) Servite da due o più scale ad uso esclusivo dell'attività

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
fino a 2	aperta	- 40 m o 45 m* fino a luogo sicuro
oltre 2 fino a 32 m altezza antincendi	protetta	- 30 m o 35 m* fino a scala protetta - 40 m o 45 m* fino a scala esterna
oltre 32 m altezza antincendi	prova di fumo	- 40 m o 45 m* fino a scala a prova di fumo o esterna

B2 (servite da una sola scala a servizio esclusivo dell'attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
2	aperta	- 40 m o 45 m* fino a luogo sicuro
3	aperta - con $Q \leq 20 \text{ kg/mq}$ - impianto automatico rivelazione incendi	
	protetta	
da 4 a 6	protetta	- 40 m o 20 m* o 25 m** (lunghezza dei corridoi di collegamento con le scale)

* lungo il percorso interessato:

- 1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
- 2) installare un impianto di rivelazione automatica d' incendio lungo le vie interessate e nelle camere.

** il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:

- 1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco;
- 2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;
- 3) sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio.

C) Attività esistenti servite da scale ad uso promiscuo (*)

C1) servite da due o più scale ad uso promiscuo con altre attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
edificio fino a 24 m	aperta	- 25 m fino alla scala

C2) servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)

N. piani fuori terra	Tipo di scala consentita	Lunghezza dei percorsi di esodo
edificio fino a 24 m	aperta	- 15 m fino alla scala

* per tali attività vanno osservate le specifiche disposizioni e limitazioni previste al punto 20.5 del D.M. 9/4/1994.

2) Requisiti di resistenza al fuoco delle porte delle camere per ospiti

Nuove attività	RE 30
Attività esistenti	<p>a) nessun requisito per:</p> <ul style="list-style-type: none">- attività in edifici fino a 3 piani f.t. con ricettività ≤ 40 posti letto e $Q \leq 20$ kg/mq;- tutte le attività se viene installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nei corridoi e nelle camere; <p>b) RE 15;</p> <p>c) RE 30 limitatamente alle porte che immettono nei corridoi ciechi di lunghezza maggiore di 20 m (fino a 25 m);</p> <p>d) REI pari al livello di resistenza al fuoco richiesto per il vano scala, se la camera comunica direttamente con esso (<i>tramite disimpegno</i>);</p>

3) Lunghezza dei corridoi ciechi

Nuove attività	Attività esistenti
15 m	<p>a) 15 m</p> <p>b) 20 m, valido solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo, se:</p> <ul style="list-style-type: none">- i materiali installati a parete e soffitto sono di classe 0 di reazione al fuoco;- non sono installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;- è installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi; <p>c) 25 m solo se l'attività è servita da scale ad uso esclusivo ed almeno protette se a più di due piani f.t.:</p> <ul style="list-style-type: none">- i materiali installati lungo il corridoio devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;- le porte delle camere devono essere RE 30;- deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio nelle camere e nei corridoi;